



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2088 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Selcom srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Giasi e Antonio Francesco Minichiello, con domicilio eletto presso lo studio di Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 50;

contro

IPZS spa - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso secondo legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

EPS Datacom Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, con domicilio eletto presso lo studio di Sergio Fidanzia in Roma, via Giovanni Antonelli, 4;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

dell'atto del 31 gennaio 2017 di aggiudicazione a EPS Datacom srl dell'appalto pubblico dei servizi di manutenzione degli impianti di sicurezza installati presso gli stabilimenti di Roma di IPZS spa, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con declaratoria di inefficacia del conseguente contratto e richiesta di subentro nel medesimo,
in subordine, per la condanna
dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di IPZS spa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di EPS Datacom srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2017 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per la parte ricorrente l'Avv. A. Minichiello, per EPS Datacom srl l'Avv. S. Fidanzia e per IPZS spa l'Avvocato dello Stato Orsola Biagini, solo nella chiamata preliminare;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con bando pubblicato il 13 settembre 2016 IPZS spa indiceva una gara, con procedura aperta e metodo di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dell'appalto pubblico dei servizi di manutenzione degli impianti di sicurezza installati presso gli stabilimenti di Roma, di 36 mesi di durata, con n.14 Ditte partecipanti.

Con delibera del 31 gennaio 2017 la gara veniva aggiudicata a EPS Datacom srl, con la seguente graduatoria, nelle prime posizioni: 1. EPS Datacom srl punti 86,4151 (offerta tecnica 16,4151, offerta economica 70), 2. Selcom srl punti 83,5167 (o.t. 30 o.e. 53,516).

La Società seconda classificata impugnava la suddetta aggiudicazione, censurandola per violazione degli artt.58, 83, 97, 105 del D.Lgs. n.50 del 2016, dell'art.3 della Legge n.241 del 1990, del Disciplinare, per incompetenza nonché per eccesso di potere sotto i concorrenti profili del presupposto erroneo, del difetto di motivazione, della perplessità, dello sviamento.

La ricorrente in particolare ha fatto presente quanto segue.

Era in ogni caso contemplata la possibilità (1) di richiedere la verifica di anomalia dell'offerta vincitrice; detta offerta prevedeva un ribasso del prezzo sulla base d'asta di oltre il 50%; la Commissione di gara trasmetteva all'uopo i relativi verbali al Responsabile unico del procedimento, che tuttavia li restituiva, non ravvisando gli estremi per la suddetta verifica.

Occorreva inoltre considerare, (2) ai fini della verifica, che ben 70 punti su 100 erano riservati alla componente economica dell'offerta, di peso dunque preponderante sull'elemento tecnico della stessa.

L'offerta dell'aggiudicataria poi (3) era incongrua, non riuscendo a coprire le spese vive di gestione del servizio.

Altresì la firma digitale apposta sulla domanda di partecipazione alla gara di EPS Datacom srl (4) non risultava corretta; veniva investito della questione il Responsabile unico del procedimento, il quale confermava la validità della suindicata domanda, senza ulteriore motivazione e in sostituzione della Commissione di gara, competente sul punto.

Mancava poi nell'offerta dell'aggiudicataria l'indicazione dei nominativi della **terna** dei **subappaltatori**; la Commissione riteneva l'irregolarità sanabile; il Responsabile del procedimento richiedeva quindi il dato, che veniva fornito; tuttavia l'indicazione doveva ritenersi obbligatoria e la sua omissione rappresentava un'irregolarità insanabile.

Veniva inoltre presentata istanza istruttoria avente ad oggetto l'offerta tecnica di EPS Datacom srl nonché richiesta di subentro nell'aggiudicazione e nel

conseguente contratto o, in subordine, la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente, per la perdita subita, il mancato guadagno e il pregiudizio curriculare.

La controinteressata e la stazione appaltante si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l'infondatezza nel merito.

Ricevuta quindi l'offerta tecnica dell'aggiudicataria, Selcom srl presentava motivi aggiunti, deducendo la violazione dell'art.97 del D.Lgs. n.50 del 2016, dell'art.113 e ss. del D.Lgs. n.81 del 2008 nonché l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti, perplessità e sviamento.

L'interessata in sostanza, precisando i contenuti del terzo motivo del ricorso introduttivo, sosteneva che non erano coperti i costi minimi della manodopera e che sarebbe stata in conseguenza violata la normativa di sicurezza sul luogo di lavoro.

Con ordinanza n.2428 del 2017 il Tribunale fissava l'udienza per la definizione nel merito della controversia, ex art.55, comma 10 c.p.a..

In data 29 maggio 2017 veniva stipulato il contratto di appalto tra IPZS spa e EPS Datacom srl.

Con ulteriori memorie le parti ricorrente e controinteressata ribadivano i rispettivi assunti.

Seguivano le repliche delle parti predette.

Nell'udienza dell'8 novembre 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono destituiti di fondamento e vanno pertanto respinti, per le ragioni di seguito esposte.

Invero, con riferimento ai primi tre motivi del ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti, va evidenziato che la scelta di verificare o meno la congruità dell'offerta, ex art.97, comma 6 del D.Lgs. n.50 del 2016, è ampiamente discrezionale (cfr. già

TAR Campania, V, n.3982 del 2016); nel caso di specie la decisione di non procedere alla suddetta operazione appare sorretta da valutazioni all'evidenza non irragionevoli, considerando tra l'altro che anche Selcom srl proponeva un notevole ribasso di prezzo rispetto alla base d'asta (cfr. all.16 al ricorso).

Va aggiunto che ben poteva la stazione appaltante prevedere per la componente economica dell'offerta un massimo attribuibile di punti 70 su 100, giacchè il tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%, di cui all'art.95, comma 10 bis del D.Lgs. n.50 del 2016, veniva introdotto solo successivamente alla pubblicazione in data 13 settembre 2016 del bando di gara, con l'art.60, comma 1f del D.Lgs. n.56 del 2017 (cfr., tra le altre Cons. Stato, V, n.2433 del 2016).

Non è dunque possibile procedere ad una valutazione di merito sull'offerta economica, per giunta sulle sue singole voci (cfr., in ultimo, TAR Marche, n.359 del 2017), tanto più che la scelta di non procedere alla verifica di congruità non è apparsa all'evidenza irragionevole.

In relazione al quarto motivo di ricorso occorre rilevare che la domanda di partecipazione alla gara di EPS Datacom srl risulta in ogni caso corretta, siccome conforme al modello all'uopo predisposto e non essendo stata modificata (cfr. all.11 atti IPZS spa e all.2, 14 atti controinteressata).

Va inoltre evidenziato che costituisce irregolarità essenziale non sanabile, ex art.83, comma 9 del D.Lgs. n.50 del 2016, la carenza di documentazione che non consente l'individuazione del soggetto responsabile dell'offerta/domanda.

Orbene, ai sensi dell'art.105, comma 8 del D.Lgs. n.50 del 2016, è il contraente principale il responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

Pertanto la mancata indicazione dei nominativi della **terna** dei **subappaltatori**, in violazione dell'art.105, comma 6 del D.Lgs. n.50 del 2016 e dell'art.5 del Titolo I del Disciplinare (cfr. all.5 al ricorso), rappresenta una irregolarità sanabile, con possibile richiesta di integrazione documentale sul punto (cfr. anche TAR

Lombardia-Brescia, II, n.1790 del 2016), come avvenuto nel caso di specie (cfr. all.9 al ricorso).

Ne discende l'infondatezza della pretesa risarcitoria, che va dunque parimenti respinta.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.2088/2017 indicato in epigrafe e i motivi aggiunti al medesimo.

Respinge la domanda di condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

Condanna la ricorrente al pagamento, in parti uguali, in favore di IPZS spa e di EPS Datacom srl, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in €2.000,00 (Duemila/00) oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Referendario

L'ESTENSORE

Silvio Lomazzi

IL PRESIDENTE

Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO

